



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

☒ P.zza Papa Giovanni Paolo II, 2 - 13877 VILLANOVA BIELLESE - ☎ 0161/852188 FAX 0161/878828- C.F. 81005730023

Prot.n. 2621

Villanova B.se, 29.10.2020

ORDINANZA NR.4-2020

Festività di Ognissanti e Commemorazione dei defunti. Adozione di misure atte a contrastare a livello locale l'aumento dei contagi da virus Covid 19.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 il Governo italiano ha proclamato lo stato di emergenza;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 55 del 04/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 59 del 08/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, - recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 62 del 09/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 64 del 11/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 76 del 22/03/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 108 del 27.04.2020;

Visti i DPGR n.49 del 30.04.2020 e il DPGR n.50 del 2.05.2020 che dispongono l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti e da garantire il rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto l'approssimarsi delle Festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti;

Visto il D.L. 16/5/2020 n.33 ed il DPCM del 17/5/2020;

Visto il Decreto n.63 del Presidente della Regione Piemonte del 22/5/2020 in particolare i punti 22 e 23;

Visto il DPCM 11/6/2020

Visto il D.L. 7/10/2020

Visto il DPCM 13 ottobre 2020 coordinato con le modifiche introdotte dal DPCM del 18/10/2020

Visto l'art.50 del D. Lgvo 267/2000 relativo alla competenza ed ai poteri del Sindaco quale autorità in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali- con proprio parere del 13/2/2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art.50 del TUEL che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art.50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico – amministrativo.

VISTA la legge 07.08.1990,n.241;

Visto il D.Lgvo.33/2013

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. il Cimitero Comunale in occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti è aperto con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00

2. Sono vietate le cerimonie religiose

3. l'accesso al Cimitero dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti specifiche:

- utilizzo obbligatorio di mascherina e rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro
- rispetto delle indicazioni previste dai DPCM, dai decreti regionali e dai decreti legge citati in premessa in relazione alla circolazione delle persone e l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree

4. di disporre che all'interno dei Cimiteri venga sempre rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate idonee protezioni delle vie respiratorie

AVVERTE

Che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dei DPCM emessi dal Presidente del Consiglio in materia di contenimento del COVID-19

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a)** sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale;
- b)** per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure adottate ne sia data la più ampia diffusione;
- c)** sia trasmessa alla Prefettura di Biella, alla locale Stazione dei Carabinieri per gli adempimenti di competenza

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art.21-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120(centoventi) giorni come sopra.

Unità responsabile del procedimento: Sindaco – Giovanni Mangiaracina



IL SINDACO
(Giovanni Mangiaracina)

Mangiaracina